DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE 2 agosto 2024, n. 190

Autorizzazione provvisoria allo scarico nel recettore temporaneo, costituito dal sistema di trincee drenanti, dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Manduria (TA) - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti Sezioni Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;

- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 "Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani" che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la DGR n. 1150 del 25 luglio 2017 "Piano di tutela delle acque: modifica recapito finale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Sava Manduria";

PREMESSO CHE:

- Il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009, con riferimento all'agglomerato urbano di Sava-Manduria aveva inizialmente previsto quanto segue:
 - Carico Generato = 78.852 Abitanti Equivalenti (AE);
 - Recapito finale = Mare Jonio tramite condotta sottomarina;
 - Livello di trattamento = Tab.1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/06;
 - Impianto esistente di Manduria con potenzialità = 47.787 AE;
 - Impianto nuovo di Manduria con trattamento terziario e potenzialità = 85.000 AE
- Sulla base di tale scenario programmatico, era stata inizialmente redatta una progettazione inerente al nuovo depuratore a servizio dell'agglomerato di Manduria, ivi inclusi i collettori di adduzione e il sistema di scarico a mare mediante condotta sottomarina;
- Tale progettazione fu sottoposta a procedura di VIA, acquisendo il giudizio positivo di compatibilità ambientale, giusta determinazione n. 22 dell'08/02/2011, adottata dall'ufficio VIA/VAS della Regione Puglia:
- L'intervento progettuale pocanzi descritto, però, con il trascorrere del tempo, ha incontrato una serie di opposizioni nel territorio interessato, che ne hanno fortemente ritardato e/o impedito, per lungo tempo, la realizzazione, con l'avvio di una nuova procedura d'infrazione comunitaria (2017/2181), per la mancata esecuzione degli interventi programmati;
- Dal confronto serrato attivato dalla Regione Puglia con le amministrazioni di Manduria, Sava ed Avetrana e con il Ministero dell'Ambiente e sulla base di una soluzione progettuale alternativa redatta da AQP nel 2016, la Giunta regionale è pervenuta all'approvazione della Deliberazione n. 1150 del 25 luglio 2017; con quest'ultima è stato modificato il Piano di Tutela delle Acque, con specifico riferimento all'agglomerato in parola, prevedendo lo scarico con "trincee disperdenti/in solco naturale sfociante in battigia + riuso", oltre alla modifica dei limiti tabellari da "Tab.1" a "Tab.4+riuso";
- In ragione delle modifiche intervenute principalmente sul sistema complementare di scarico/riuso, rispetto al precedente scenario della condotta sottomarina, l'AQP, in data 14/04/2019, ha depositato, presso il Settore Ecologia della Regione Puglia, un nuovo studio di fattibilità tecnico economico relativo al sistema complessivo di "scarichi complementari" del comparto depurativo per l'agglomerato di Sava-Manduria, dando l'avvio ad una rinnovata procedura di valutazione ambientale ex art. 27 bis del TUA;
- Con nota prot. 6360 del 06/08/2021, a firma congiunta dei dirigenti regionali del dipartimento ambiente, paesaggio, qualità urbana e di quello bilancio, affari generali ed Infrastrutture, è stata data la possibilità ad AQP di sottoporre ad autonoma procedura di verifica di assoggettabilità a VIA la sola modifica progettuale inerente al sistema di scarico previsto nel breve periodo e connesso alla realizzazione del primo lotto funzionale, lasciando alla procedura ambientale ex art. 27 bis del TUA la valutazione degli ulteriori aspetti previsti dal progetto;
- Sempre nell'ambito della procedura ex art. 27 bis del TUA, la scrivente Sezione, con nota prot. 9982 del 11/08/2021, ha portato a conoscenza di AQP, AIP e dell'Autorità competente al PAUR, il progetto di fattibilità tecnico economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di

Manduria, come redatto dall'allora Consorzio speciale della Bonifica di Arneo;

- La Sezione autorizzazioni ambientale della Regione, con nota prot. 16495 del 15/11/2021, ha avviato
 il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sul "Progetto di modifica parziale, temporanea
 ed emergenziale del sistema di scarico del realizzando impianto di depurazione consortile di Sava e
 Manduria (TA)";
- la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA si è conclusa con l'adozione della determina n. 81 del 17/03/2022, con cui si è escluso dalla VIA il progetto di "modifica parziale, temporanea ed emergenziale del sistema di scarico del realizzando impianto di depurazione consortile di Sava e Manduria (TA)"; nel quadro delle condizioni ambientali è stata disposta la validazione da parte di Arpa Puglia del PMA aggiornato da AQP con nota prot. 9387 del 14/02/2022, nonché l'approvazione del "Piano di manutenzione delle trincee drenanti" da parte della Sezione Risorse Idriche ai sensi del RR n. 13/2017;
- la scrivente Sezione, con parere prot. 4137 del 06/02/2022, ha ritenuto ottemperata da parte di AQP la prescrizione inerente al piano di manutenzione delle trincee drenanti trasmesso con nota AQP prot. 22820 del 08/04/2022;
- l'Arpa Puglia, con nota prot. 47032 del 27/06/2022, ha ritenuto validabile il progetto di monitoraggio rev. 04 (30/05/2022) trasmesso da AQP con nota prot 35463 del 05/06/2022;
- Nell'ambito della procedura ex. art. 27 bis del TUA, la scrivente Sezione ha fornito il proprio parere prot. 10012 del 06/10/2022; tale procedura si è poi conclusa con l'adozione della determina dirigenziale n. 20 del 18/01/2023 da parte del Servizio VIA/VINCA della Regione (giudizio di compatibilità ambientale), a cui ha fatto seguito l'adozione, da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali, della determina dirigenziale n. 166 del 28/04/2023 di rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) inerente al progetto "P1514 -Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari. Proponente: AQP S.p.a";
- L'AQP, con nota prot. 28796 del 24/04/2024, acquisita in atti in pari data al prot. 201710, ha ottemperato a quanto prescritto nel parere della Sezione divenuto efficace con il rilascio del PAUR, richiedendo l'autorizzazione allo scarico attraverso il sistema di trincee drenanti che avrà natura temporanea, legata al cosiddetto scenario di breve termine, in attesa del completamento degli interventi progettuali complessivamente valutati nella precitata procedura ex art. 27 bis del TUA;
- · allegata alla richiesta di autorizzazione, l'AQP ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini istruttori già esaminata nella procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA e in quella ex art. 27 bis del TUA e nel seguito elencata: Scheda Tecnica del nuovo Impianto (All. 1); Scheda individuazione utenze idriche (All. 2); Carta dei pozzi - Inquadramento generale (All. 3); Relazione generale 14.10.22 (All. 4); Relazione di calcolo del processo (All. 5); Relazione tecnico-illustrativa (All. 6); Stralcio catastale recapito finale (All. 7); Corografia (All. 8); Planimetria collegamenti idraulici impianto (All. 9); Planimetria generale del recapito finale (All. 10a); Planimetria generale del collettore di scarico tav. 1 2 (All. 10b); Planimetria generale del collettore di scarico tav 2 2 (All. 10c); Schema a blocchi acqua fango (All. 11); Relazione geologica idrogeologica geotecnica buffer I (All. 12); Piano di manutenzione trincee drenanti (All. 13); parere Regione Puglia Risorse Idriche in ambito PAUR (All. 14); determina n. 20 PAUR (All. 15); Disciplinare di avviamento (All. 16); Recapito Finale Progetto monitoraggio ambientale (All. 17); Sava - Planimetria Generale della rete fognante (All. 18); Planimetria Rete Fognante zona PIP (All. 19); Relazione Generale -Calcoli Idraulici (All. 20); Rete Manduria afferente impianto (All. 21); Recapito finale planimetria tracciamenti (All. 22); Recapito finale planimetria progetto rev (All. 23); Insediamenti produttivi Autorizzati Manduria (All. 24); Piano di Gestione RR 13 2017 (All. 25) costituito da Disciplinare Gestione Ordinaria, Emergenza Speciale e allegati 1 Disc. Gest. Emerg. Piano di Emergenza Impianti di depurazione, all.2 Disc. Gest. Emerg. Procedura acquisti PG3.02 11 2011, all.3 Disc. Gest. Emerg. Procedura gestione anomalie emergenze, all.4 Disc. Gest. Emerg. Procedure per appalti 2009, Planimetria collegamenti idraulici impianto - Schema a blocchi acqua fango;
- l'Aqp, con successiva nota prot. 35998 del 27/05/2024, acquisita in atti al prot. 257263 del 30/05/2024, ha trasmesso il certificato di ultimazione lavori inerenti al nuovo impianto consortile ed ai connessi

- sistemi di adduzione e scarico nelle trincee drenanti datato 14/05/2024;
- l'Aqp, con ulteriore nota prot. 37483 del 03/06/2024, acquisita in atti al prot. 262325 del 03/06/2024, ha comunicato l'avvio delle prove di tenuta idraulica delle condotte di adduzione e scarico realizzate;

ATTESO CHE:

- il PTA 2015-2021, adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022, prevede, per l'agglomerato di Manduria (costituito dai Comuni di Manduria e SAVA e dalle località di San Pietro Specchiarica, Torre Colimena, Uggiano Montefusco, Mirante, Urmo) un carico generato pari a 81.900 AE e una potenzialità del nuovo impianto di depurazione di 85.000 AE (potenzialità massima di 90.000 AE); il PTA prevede, inoltre, coerentemente alla DGR 1150 del 11/07/2017, che l'effluente depurato ed affinato rispetti i valori limite di tab.4 + DM 185/2003;
- con riferimento al recapito finale, la scheda agglomerato contiene una nota a margine che richiama la soluzione individuata dalla DGR 1150 del 11/07/2017, ultimamente valutata e confermata nell'ambito della procedura ex art. 27 bis del TUA in premessa richiamata;
- lo scenario disegnato dalla DGR 1150 del 11/07/2017 e dall'aggiornamento del PTA sarà realizzato secondo i seguenti stralci funzionali:
 - Primo Stralcio Funzionale (scenario di breve periodo):
 - sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA conclusa con determina n. 81 del 17/03/2022 con opere realizzate;
 - la portata massima dell'effluente depurato sarà pari a 4.988 mc/d e l'impianto sarà dotato di trattamento terziario in grado di consentire il rispetto dei limiti del DM 185/03;
 - il recapito finale realizzato in località Masseria della Marina sarà costituito da 12 bacini di filtrazione di tipo aperto (trincee drenanti);
 - Secondo Stralcio Funzionale (previsione di medio periodo):
 - oggetto del procedimento di PAUR concluso con AD n. 166 del 28/04/2023 adottata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione, con previsione delle seguenti opere: convogliamento reflui affinati agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica dell'Arneo; completamento Buffer Ecologico, presso località Masseria della Marina, con realizzazione del cosiddetto "Parco dell'acqua" (comprensivo di un bacino di fitodepurazione, bacino di accumulo e un sistema di bosco); realizzazione di un recapito complementare tramite una condotta emissaria dal nuovo impianto depurativo al canale di bonifica recapitante nel Bacino di Torre Colimena, con punto di scarico individuato alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 733.424,38 E 4.465.123,80 N (17°44'47,92"E, 40°18'14,54"N sistema WGS84WGS 84;
 - con la realizzazione delle suddette opere si attiverà il sistema integrato di riutilizzo irriguo + recapito su suolo + recapito in corpo idrico superficiale; il completamento della ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle opere e delle reti gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo consentirà di assorbire l'intera portata affinata dal depuratore per soddisfare il fabbisogno irriguo locale, mentre durante i mesi invernali lo scarico alternativo sarebbe costituito dal suolo (max 4.988 mc/giorno) e/o da corpo idrico superficiale (recapitante nel Bacino di Torre Colimena), con la possibilità di utilizzare le acque affinate anche per usi plurimi grazie alla realizzazione del cosiddetto "Parco dell'acqua";
 - Terzo Stralcio Funzionale (previsione di lungo periodo):
 - Oggetto del procedimento di PAUR sopra indicato, con previsione delle seguenti opere: potenziamento del depuratore (realizzazione 4a linea) al carico originato dall'abitato assunto nel PTA (prima 78.852 AE e dopo aggiornamento PTA 81.900 AE) con volume/ giornaliero di effluente stimato a circa di 9.986 mc/d;
 - In questa fase sarà già attivo il sistema integrato di riutilizzo irriguo + recapito su suolo

- + recapito in corpo idrico superficiale; con la competa infrastrutturazione della marine di Manduria, prevista tra svariati anni, il surplus di portata superiore a 4.988 mc/d fino alla concorrenza dei 10.000 mc/d, potrebbe essere ancora assorbito interamente dal fabbisogno irriguo del Consorzio dell'Arneo e nei mesi invernali in parte dal recapito su suolo (trincee disperdenti) (max 4.988 mc/giorno) e in parte dal recapito in corpo idrico superficiale (recapitante nel Bacino di Torre Colimena).
- Con il presente atto dirigenziale si intende rilasciare l'autorizzare ex art. 124 del TUA inerente alla configurazione impiantistica ed al sistema di scarico temporaneo realizzato con il primo stralcio funzionale, corrispondente allo scenario di breve periodo;
- In aggiunta a quanto pocanzi indicato sul primo lotto funzionale, si forniscono le ulteriori e dettagliate informazioni sul sistema impianto/recapito oggetto della presente autorizzazione, sulla base del quadro informativo ricavabile dalla documentazione progettuale già esaminata nelle procedura di VA e di PAUR:
 - il nuovo depuratore consortile è stato dimensionato nell'ipotesi di un carico invernale di 50.000
 AE ed un carico estivo di 68.800 AE, considerando l'incremento di carico estivo derivante dalle marine, allorquando sarà completato lo schema fognario a servizio del territorio costiero;
 - ai fini del calcolo delle portate da considerare nello scenario di breve periodo sono state assunte, in coerenza con i fabbisogni idrico-potabili individuati dal PTA per le diverse classi demografiche, le dotazioni idriche di 150 l/AE/d per l'abitato di Sava e 160 l/AE/d per l'abitato di Manduria; è stato inoltre assunto un coefficiente di afflusso in fogna pari allo 80%; ciò ha consentito di determinare una portata giornaliera di progetto pari a 1.678 mc/d per l'abitato di Sava e 3.310 mc/d mc per l'abitato di Manduria (portata complessiva di 4.988 mc/d), quando saranno raggiunte le percentuali di copertura dello 87% e 83% previste per il 2032;
 - il nuovo schema fognario e depurativo a servizio dell'agglomerato di Manduria prevede che i reflui prodotti dai due abitati giungano attraverso due collettori all'attuale depuratore; nell'area di sedime di quest'ultimo sono state realizzate le seguenti sezioni impiantistiche:
 - una stazione di grigliatura grossolana ubicata in ambiente confinato (una linea automatica e una grossolana; predisposizione altra linea automatica da implementare nel futuro);
 - una sezione di equalizzazione costituita da due vasche con capacità di accumulo complessiva di 5.400 mc, attrezzate con sistema di areazione e miscelatori sommergibili; l'equalizzazione è dotata di opportuna copertura;
 - un impianto di sollevamento iniziale dotato di 2+1R pompe di rilancio con portata unitaria tra 208 e 420 mc/h ubicato in ambiente confinato;
 - Misuratore di portata;
 - sistema di captazione e deodorizzazione aria;
 - il depuratore in esercizio è anche dotato delle sezioni impiantistiche che consentono l'attuale trattamento dei reflui rivenienti dall'agglomerato in esame; nella fase di primo avvio del nuovo depuratore, l'attuale presidio depurativo continuerà a svolgere le sue funzioni depurative, sino a quando sarà raggiunta la piena funzionalità del nuovo depuratore; a quel punto si procederà a dismettere l'attuale scarico e resteranno funzionanti sul vecchio impianto le sole sezioni di pretrattamento e di sollevamento pocanzi descritte;
 - nell'attuale scenario di progetto, per le portate in ingresso ai pretrattamenti sopra descritti, rivenienti dai centri urbani di Sava e Manduria, sono stati assunti un valore medio orario di 208 mc/h (= 4.988 mc/d) e un valore massimo di 520 mc/h (2,5 Qm); in ragione delle assunzioni fatte nel progetto (con orizzonte di copertura del SII al 2032), il dato di portata massima di 2,5 Qm è riferibile solo ad eventi puntuali della durata di alcune ore, che in virtù dell'elevato volume di laminazione della vasca di equalizzazione, non modificheranno i volumi di afflusso giornalieri al nuovo impianto di depurazione e all'attuale recettore finale temporaneo;
 - il collettore di adduzione al nuovo impianto di depurazione consortile è costituito da una condotta in ghisa sferoidale DN 400 per una lunghezza di 11.489,81 m; la condotta è stata realizzata

- per un funzionamento in pressione, in parte sotto il carico motore indotto dalla stazione di pompaggio iniziale ed in parte sotto il carico geodetico naturale;
- il nuovo impianto di depurazione è stato comunque dimensionato per trattare un carico in ingresso di 50.000 AE (scenario invernale) e 68.800 AE (scenario estivo) e per licenziare un effluente conferme non solo ai limiti di tab. 4 all. V alla parte III del TUA, ma anche quelli del DM 185/2003;
- il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- · l'impianto, sulla base delle attuali informazioni, risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Comparto di trattamento bottini (in ambiente confinato);
- Grigliatura fine (due linee automatiche con luce di filtrazione di 6 mm);
- Dissabbiatura tipo pista (2 unità);
- Misura di portata in ingresso;
- Comparto biologico anaerobico per la rimozione biologica del fosforo (3 linee);
- Comparto biologico anossico di denitrificazione (3 linee)
- Comparto biologico aerobico di Ossidazione/Nitrificazione (3 linee);
- Produzione aria compressa per il comparto biologico;
- Stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico per la precipitazione chimica del fosforo;
- Ricircolo miscela areata;
- Sedimentazione secondaria (3 unità);
- Ricircolo fanghi secondari;
- Sollevamento fanghi di supero;
- Sollevamento schiume e surnatanti all'ispessimento meccanico;
- Ultrafiltrazione a membrana;
- Disinfezione a mezzo raggi UV;
- Misura di portata;
- Rilancio al recapito finale;

Linea fanghi

- Ispessimento dinamico dei fanghi;
- Digestione aerobica;
- Post Ispessimento fanghi stabilizzati;
- Disidratazione meccanica;
- Deodorizzazione aria;
- per la rimozione del fosforo, oltre al processo biologico, si attuerà la co- precipitazione chimica con dosaggio di Cloruro Ferrico a valle del comparto aerobico;
- il depuratore sarà dotato di un sistema di intercettazione, convogliamento e accumulo delle acque meteoriche di dilavamento che saranno sollevate in testa ai pretrattamenti;
- il collettore emissario ha origine dalla stazione di sollevamento del nuovo depuratore e convoglia le acque reflue depurate sino al sistema di trincee drenanti; il collettore è in polietilene ad alta densità (HDPE) DN 500, ha un funzionamento a pressione ed una lunghezza di 4.052 m;
- il corpo recettore temporaneo è costituito da una batteria di 12 trincee aventi dimensione in pianta di 52,50 m x 18,45 m ed una profondità variabile dai 3,5 ai 4,2 m dal piano di campagna, per consentire di raggiungere un tirante idrico di 2 m; il fondo delle trincee, per uno spessore di circa 20 cm, è stato riempito con materiale di pezzatura controllata per permettere

- l'intrappolamento di eventuali sedimenti e consentire una loro facile rimozione durante le operazioni di manutenzione;
- l'effluente convogliato mediante collettore emissario giunge ad un manufatto di ripartizione delle portate alle trincee drenanti, realizzato in c.a. e dotato di 6 soglie di sfioro che consentono di alimentare le trincee drenanti a mezzo di tubazioni in HDPE DN 250; ogni coppia di trincea viene alimentata da un pozzetto in cui è ubicata una diramazione a T munita di valvola a farfalla per isolare idraulicamente ogni coppia di trincee;
- la permeabilità media delle trincee è stata assunta pari a 3,8*10-5 m/s e la superficie di drenaggio di ogni trincea ammonta a circa 1.030 mq; ogni trincea, pertanto, è teoricamente in grado di disperdere circa 140 mc/h; nel Piano di manutenzione delle trincee (elaborato PGM03 rev 22/03/2022) è stato previsto l'esercizio di 4 trincee alla volta con rotazione quadrimestrale;
- dalla "relazione sul modello di filtrazione al suolo" (elaborato LRIO7 rev 16/09/2021) emerge che la falda confinata circoli alla profondità di 30 m dal piano di campagna e che le caratteristiche del sottosuolo fanno si che la filtrazione dell'effluente, attraverso il sistema di trincee, nel mezzo anidro avvenga abbastanza lentamente; l'effluente depurato, pertanto, permarrà per un lungo periodo in un ambiente aerobico, con conseguente attivazione di ulteriori processi di ossidazione che sono alla base della biodegradazione;
- su ogni trincea di scarico sono stati introdotti appositi sensori di livello, al fine di monitorarne in continuo il livello idrometrico; inoltre, è stato introdotto apposito misuratore di livello/portata su soglia all'interno del ripartitore, al fine di monitorare la portata addotta ad ogni trincea; i segnali acquisiti verranno trasmessi a distanza mediante quadro di campo, PLC collegato via rete mobile e app dedicata (cfr. tavola 204 4);
- il sistema di scarico temporaneo è individuabile (attuale centroide) alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 424.904,98 E 4.467.108,69 N (17°38'49,92"E, 40°19'27,25"N - sistema WGS84);
- l'avviamento del nuovo depuratore consortile avverrà secondo lo specifico disciplinare trasmesso da AQP unitamente al progetto sottoposto alle valutazioni ambientali; in allegato alla richiesta di autorizzazione allo scarico, nota AQP prot. 28796 del 24/04/2024, è stato trasmesso un addendum al precitato disciplinare, in cui è stato solo aggiunto un prolungamento della fase di avvio, da 90 giorni inizialmente previsti, agli attuali 120 giorni; l'AQP prevede una prima fase di avviamento (60-70 gg.), in cui saranno riprocessati/ricircolati i reflui non conformi, utilizzando le volumetrie che nel breve periodo non saranno utilizzate, senza quindi attivare lo scarico del depuratore; al termine di tale fase, sarà possibile procedere allo scarico di acque conformi alla tab. 4 del d.lgs. 152/06, ad eccezione della frazione azotata e del fosforo che avrà comunque bisogno di almeno ulteriori 50 gg per raggiungere i livelli attesi dalla normativa;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28

della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;

- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile
 come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli
 agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo, come
 soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo
 scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli
 accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite
 dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di autorizzare in via provvisoria l'AQP spa, ai sensi della Parte III del Dl.gs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, l'AQP, all'esercizio dello scarico dell'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Manduria nel corpo recettore temporaneo costituito dal sistema di trincee drenanti individuabili (attuale centroide) alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 424.904,98 E 4.467.108,69 N (17°38'49,92"E, 40°19'27,25"N - sistema WGS84);

2. di stabilire che:

- a. la presente autorizzazione:
 - si riferisce allo schema depuratore/recapito temporaneo descritto in premessa e corrispondente al primo stralcio funzionale e allo scenario di breve periodo;
 - viene adottata in coerenza e prosecuzione al parere divenuto efficace con il rilascio del PAUR, (cfr AD n. 166 del 28/04/2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali) ed in virtù di

- quanto disposto all'art. 27 bis comma 9 del TUA;
- avrà validità di <u>1 (uno) anno</u> decorrenti dalla data di attivazione del depuratore consortile a servizio dell'agglomerato di Manduria;
- b. almeno 2 mesi prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
- c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di E. Coli pari a 2.500 UFC/100 ml;
- d. <u>lo scarico su suolo a mezzo di trincee drenanti, anche di natura temporanea e correlata alla realizzazione degli stralci funzionali, non potrà mai superare la portata di 5.000 mc/giorno;</u>
- e. la fase di avviamento dovrà avere una durata massima di 120 giorni dalla data di attivazione del depuratore consortile; in tale fase i soli parametri di N.TOT e P.TOT dovranno essere monitorati in termini di % di abbattimento, i quali dovrà attestarsi su valori non inferiori al 75% per essere considerati conformi;
- f. al termine dei 120 giorni della fase di avvio all'esercizio del nuovo impianto consortile, l'AQP dovrà disattivare l'attuale scarico, dandone formale comunicazione;
- g. per ogni eventuale forma di riutilizzo delle acque affinate dovrà essere redatto il Piano di Gestione dei Rischi di cui al Reg UE 741/2020 ed acquisita apposita autorizzazione secondo le attuali modalità e tempistiche previste dal DL 39/2023 e ss.mm.ii.;
- 3. di stabilire che l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestandone l'avvenuta installazione;
 - b. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 2c), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
 - c. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, dovrà effettuare un numero minimo di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a quelli riportati nel Progetto di Monitoraggio Ambientale (documento LRIA008 rev 4 del 30/05/2022 validato da Arpa Puglia); per il parametro E. Coli dovrà essere assunto un valore limite di 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero minimo di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
 - d. dovrà rendere operativi tutti i monitoraggi indicati nel <u>Progetto di Monitoraggio Ambientale</u> (documento LRIA008 rev 4 del 30/05/2022 validato da Arpa Puglia);
- 4. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:
 - a. i risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e all'AIP;

- solo nel caso si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli <u>sull'effluente</u>, questi dovranno essere prontamente trasmessi <u>unitamente ad una relazione che ne descriva le</u> <u>possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche</u> <u>occorse</u>;
- c. Unitamente agli autocontrolli di cui ai precedenti punti 3c) e 3d), l'AQP, in occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico ex art. 124 del d.lgs. 152/2006, dovrà trasmettere alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale), ad Arpa Puglia e all'AIP:
 - Il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate;
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - l'elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con l'indicazione della specifica attività produttiva svolta;
- d. <u>l'eventuale attivazione del disciplinare di gestione speciale dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni dall'inizio dell'intervento manutentivo</u>, al fine di consentire ad Arpa Puglia ed allo stesso gestore di programmare, per tempo, i controlli e gli autocontrolli secondo le indicazioni del disciplinare ed in ragione dei tempi di ritenzione idraulica del depuratore;
- e. qualora ricorra all'attivazione degli ulteriori disciplinari di emergenza o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- f. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- g. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
- 5. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di <u>registrazione e di conservazione dei documenti</u> previsti dal <u>Piano di Gestione e dagli annessi allegati</u>, nonché dal <u>disciplinare di gestione ordinaria</u>;
- 6. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
 - a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti

- ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica; solo dopo la conclusione della fase di avvio del depuratore e dopo che lo stesso abbia raggiunto gli standard di efficienza depurativa, potrà fare ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettere b-c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore; tali valutazioni dovranno tenere in debita considerazione la necessità di rispettare un volume di scarico giornaliero inferiore a 5.000 mc/giorno;
- e. dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienicosanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

7. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
- a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
- 8. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- 9. **di impegnare** i Comuni di Manduria e Sava, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
- 10. di impegnare specificatamente i Comuni di Sava e Manduria ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- 11. di impegnare il Comune di Manduria, lì dove non ancora provveduto, <u>ad emettere apposita ordinanza sindacale</u> ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- 12. di stabilire che intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
- 13. **di impegnare** la Provincia di Taranto a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
- 14. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente

atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

- 15. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo della Regione a notiziare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
- 16. di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte della Sezione di Vigilanza Ambientale e della Sezione Contenzioso Amministrativo;
- 17. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
- 18. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- 19. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- 20. di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Servizio VIA/VINCA, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, ai comuni di Manduria e di Sava;
- 21. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento costituito da n. 18 facciate, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Servizio VIA/VINCA, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, ai comuni di Manduria e di Sava;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 075/DIR/2024/00193 dei sottoscrittori della proposta:

EQ Controllo delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato Emiliano Pierelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque Andrea Zotti